

N. R.G. 6843/2015



TRIBUNALE DI VICENZA

2° SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Dario Morsiani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/12/2015
nel procedimento **ex art. 702 bis c.p.c.** proposto da

BERTACCHE GIOVANNI (C.F. BRTGNN38A14E354R), con l'avv. FRANCESCO MARIO BOSCHIN

contro

C.L.I.R.T. - COMITATO PER UNA LIBERA INFORMAZIONE RADIO TELEVISIVA
(C.F. 91004650247), con l'avv. TORQUATO TASSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che:

- a) non vi è motivo per disporre la riunione di questo procedimento al n. 5795/15 RG, dato che il suddetto procedimento ha ad oggetto una diversa delibera del consiglio direttivo del Comitato resistente;
- b) la deliberazione 28/7/2015 del consiglio direttivo non elude l'applicazione dell'ordinanza 8.6.2015 di questo Tribunale in quanto risulta che alla riunione del consiglio ha partecipato Bertacche Giovanni: pertanto il Comitato ha reintegrato il consigliere nelle sue funzioni, tanto che lo stesso consiglio ne dà atto nel verbale;
- c) in verità l'ordinanza 8.6.2015, nell'annullare la delibera 23.10.2014 del consiglio direttivo del Comitato per una Libera Informazione Radiotelevisiva con la quale era stata disposta l'esclusione di Bertacche Giovanni quale associato e la decadenza dalla carica di consigliere del direttivo ha determinato il venir meno di ogni effetto della suddetta delibera, non essendovi necessità di una formale delibera di reintegrazione del socio/consigliere;
- d) quanto alla delibera 27.8.2015 non si coglie il senso della richiesta di annullamento dato che anche a tale riunione, come a quella del 28/7/15, ha partecipato Bertacche Giovanni e non ha



partecipato Martire Massimo (vale a dire colui che, allorché venne dichiarata la decadenza di Bertacche con la delibera 23.10.2014, venne nominato in sostituzione dello stesso quale componente del direttivo) e che non risulta sia stata deliberata in tale sede la conferma della convocazione dell'assemblea;

- e) detta convocazione appare peraltro legittima e rispetto ad essa non hanno rilievo le deduzioni del ricorrente circa la mancata consegna di documentazione richiesta, circostanza che, al più, potrebbe rilevare nella contestazione della delibera di esclusione successiva adottata dall'assemblea e non oggetto di questo procedimento;
- f) il ricorso è pertanto infondato ed il ricorrente va condannato a rifondere al Comitato per una Libera Informazione Radiotelevisiva le spese di lite, così liquidate:

fase	
studio	1.200,00
introduttiva	900,00
istruttoria/trattazione	900,00
decisione	-
totale compensi	3.000,00
spese generali	450,00
esborsi	-
totale	3.450,00

PQM

Il giudice, ogni diversa domanda disattesa:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna Bertacche Giovanni a rifondere al Comitato per una Libera Informazione Radiotelevisiva le spese del procedimento come liquidate in motivazione, oltre a IVA e CPA come per legge.

Vicenza, 24 dicembre 2015

Il Giudice
dott. Dario Morsiani

